

## CONTROLLO

---

### ***Richiamo di informativa nella relazione del revisore al bilancio 2016***

di **Fabio Landuzzi**

Nel **documento del CNDCEC** relativo alla **“Relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016”**, nel paragrafo riferito ai **“Dati corrispondenti”** si affronta la questione relativa alla **comparabilità dei dati** delle voci del bilancio 2016 con quelli dell'esercizio precedente. In alcuni casi, infatti, gli **adattamenti richiesti** dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 possono essere significativi e quindi necessitare di **adeguata informativa** che il redattore del bilancio è chiamato a rendere nella **nota integrativa**.

Dal lato del revisore, ci si interroga se dinanzi a modifiche di rilievo dei **dati comparativi del bilancio 2015** si renda o meno opportuno inserire nella **relazione di revisione** al bilancio 2016 un paragrafo di **richiamo di informativa**. Il CNDCEC, pur rimettendo ogni valutazione al riguardo alla **sensibilità professionale del revisore**, si è espresso nel senso di ritenere che questa particolare circostanza **non rappresenti una causa stringente** che necessiti dell'inserimento nella relazione di revisione del bilancio 2016 di un richiamo di informativa.

L'occasione è valida per ricordare che del richiamo di informativa si occupa il **Principio di revisione ISA Italia 706** il quale in via preliminare evidenzia che tale paragrafo si rende opportuno quando il revisore ritenga **necessario richiamare l'attenzione** del lettore del bilancio su **uno o più aspetti** che sono **presentati**, o comunque che sono **oggetto di informativa**, nel bilancio, ma che **rivestono un'importanza** tale da risultare **fondamentali per la comprensione** del bilancio.

L'inserimento di questo paragrafo nella relazione del revisore è perciò necessariamente condizionato dal fatto che, con riguardo all'aspetto specifico che si vuole evidenziare, siano stati assunti nel corso della revisione **degli elementi probativi sufficienti e appropriati** per concludere che questo aspetto **non presenta errori significativi** tali da qualificare il giudizio sul bilancio; va ricordato infatti che il richiamo di informativa deve essere utilizzato esclusivamente per temi e aspetti che sono presentati nel bilancio in modo corretto, e **non può fungere** da momento in cui **evidenziare lacune**, omissioni o carenze di informativa del bilancio.

Le circostanze citate **a titolo esemplificativo** dall'ISA 706 che possono sollecitare l'inserimento di un richiamo di informativa sono:

- un'incertezza relativa ad un **evento futuro** riferito a contenziosi di natura eccezionale;
- l'applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un **nuovo principio**

- **contabile** che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;
- un **evento rilevante** che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Altri esempi ricorrenti possono riguardare gli impatti sul bilancio di **operazioni straordinarie effettuate nell'esercizio**, la **modifica della vita utile stimata** per l'ammortamento di immobilizzazioni materiali o immateriali, ovviamente se adeguatamente motivata nella nota integrativa.

Va ricordato poi che il revisore, con il richiamo di informativa, deve limitarsi a **commentare gli aspetti** presentati nel bilancio, **senza aggiungere maggiori informazioni** rispetto a quelle già oggetto di informativa nel bilancio. In altre parole, il richiamo di informativa **non è e non deve apparire** come una comunicazione tesa a evidenziare **un rilievo al bilancio** o magari a **supplire a una carenza di informativa** del bilancio stesso.

L'ISA 706 fornisce poi **alcune regole basilari** per l'inserimento del richiamo di informativa:

- quanto al suo collocamento nella relazione, questo paragrafo deve essere inserito **immediatamente dopo quello contenente il giudizio** sul bilancio;
- deve essere preceduto dal **titolo "Richiamo di informativa"** o un altro titolo analogo ed appropriato per la sua identificazione;
- deve contenere un **chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare** e alla collocazione nel bilancio d'esercizio delle informazioni che illustrano questo aspetto;
- va poi indicato che il **giudizio del revisore** sul bilancio **non è comunque espresso "con modifica"**, **per quanto concerne l'aspetto** che viene evidenziato nel paragrafo dedicato al richiamo di informativa.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**